

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4650

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVALLARI NERINO, CENGARLE, MAROTTA VINCENZO,
GIRARDIN, ISGRO', BIANCHI FORTUNATO, SINESIO**

Presentata il 7 dicembre 1967

**Competenze accessorie per lavoro notturno festivo e indennità di mensa
del personale del Ministero della Sanità in servizio nei porti, aero-
porti, valichi di confine**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento legislativo che si propone si rende necessario al fine di ovviare ad una carenza in materia di compenso di lavoro effettuato da parte del personale sanitario del Ministero della sanità nei porti marittimi, aeroporti, civili e valichi di frontiera durante le ore notturne e nei giorni festivi.

Detto personale appartenente alle carriere direttive di concetto esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione sanitaria è composto da medici e veterinari provinciali, assistenti sanitarie, guardie di sanità ed altro personale.

Le esigenze di polizia sanitaria e della tutela quarantenaria nei confronti dei traffici affluenti ai confini aerei, marittimi e terrestri, in relazione alla continuità ed alla frequenza di esso richiede una sorveglianza continua al fine di assicurare un controllo sanitario ininterrotto necessario ad attuare le misure permanenti e temporanee di proflassi internazionale contro l'importazione di gravissime malattie contagiose per l'uomo, quali il vaiolo, il colera, la febbre gialla ed altre — e per gli animali — quali la brucellosi, il carbonchio, l'afra epizootica, ecc. — purtroppo tuttora presenti endemicamente ed epidemicamente in quasi tutti i continenti ed a volte e per alcune malattie anche nel territorio

stesso europeo, rese oggi anche più facilmente diffusibili dall'intenso e rapido sviluppo del traffico internazionale specie aereo.

Onde valutare l'entità del servizio quarantenario espletato, basti pensare per esempio che per la sola tutela contro il vaiolo vengono sottoposti a controllo sanitario tutti i soggetti provenienti dall'Africa, Asia e Sud-America, allo scopo di garantire non solo il nostro territorio nazionale ma anche quelli delle altre nazioni europee a titolo di reciprocità così come previsto da accordi internazionali in sede di organizzazione mondiale della sanità.

Da quanto sopra deriva evidente come tale servizio di Stato e di pubblico interesse sanitario debba essere svolto continuativamente nelle ore diurne e notturne, feriali e festive dal predetto personale dell'amministrazione sanitaria destinato o inviato a porti, aeroporti e confini terrestri sottoponendolo a notevoli disagi dovuti a condizioni di fatto inevitabili quali la durata del servizio (24 ore su 24), l'ubicazione in genere degli uffici di controllo sanitario lontana dai centri urbani, la necessità della presenza del personale sul posto a turni per l'intera giornata o l'intera nottata, esigenza di consumare sul posto un determinato numero di pasti, numerose ore

di lavoro straordinario a causa della ridotta disponibilità di personale, ecc.

Si tenga presente che allo stato attuale mentre per altre amministrazioni dello Stato (Ministero dei trasporti, delle poste, ecc.) è già stato provveduto con istituzione di indennità festive e notturne a favore dei gruppi dipendenti operanti in condizioni simili o analoghe, per il personale del Ministero della sanità nella destinazione ai servizi di polizia sanitaria e quarantenaria non è prevista alcuna agevolazione o indennità quale quella di mensa (già in vigore per il personale di altre amministrazioni).

Si precisa anche che non viene retribuito alcun particolare premio o indennità a parziale copertura di rischi come quello rappresentato dal concreto pericolo dell'esposizione al contagio per possibili casi di malattie infettive e quarantenarie.

Si tenga altresì presente che non esiste a tutt'oggi una disposizione che in deroga alle recenti limitazioni di lavoro straordinario tenga conto del reale orario di lavoro eccedente quello ordinario realizzato per inderogabili esigenze di servizio nei vari uffici di sanità il cui personale in molti casi si vede

costretto a numerose ore di lavoro straordinario, non come eccezione ma come abituale orario con limitato e non corrispondente compenso.

Nelle prospettate indennità che si propongono secondo misure attinte per analogia da altre amministrazioni statali (vedi legge 30 marzo del 1965, n. 321: Modifiche alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente competenze accessorie del personale dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) si ravvisa il legittimo appagamento del diritto derivato da un lavoro del tutto particolare quale quello notturno e festivo e di parziale risarcimento di spese vive incontrate nell'espletamento dei vari compiti di servizio, risolvendo così il problema retributivo non oltre procrastinabile del personale sanitario del Ministero della sanità in servizio presso i porti, aeroporti e valichi di confine equiparandone inoltre le condizioni economiche a quelle di altre amministrazioni per le quali è già stato favorevolmente provveduto.

L'eliminazione di una tale sperequazione si inquadra negli obiettivi concreti della riforma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale del Ministero della sanità in servizio negli uffici di sanità presso aeroporti, porti e valichi di frontiera, viene corrisposta una indennità oraria festiva e notturna nelle seguenti misure:

	Indennità notturna dalle ore 22 alle ore 06,00	Indennità festiva
Personale direttivo .	500	500
Personale di concetto ed esecutivo . . .	350	350
Personale ausiliario ed altro personale .	300	300

ART. 2.

Al personale del Ministero della sanità in servizio negli uffici di sanità aerea, negli uffici veterinari di aereoporto viene corrisposto, quale indennità di mensa, indennità di rischio, e indennità di disagiata sede, un compenso orario diurno di lire 150.

ART. 3.

Qualora l'orario computato ai fini delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta al personale anzidetto anche il compenso straordinario per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.

ART. 4.

Il conteggio dell'orario di servizio di cui agli articoli 1, 2 e 3 sarà fatto in base alle presenze effettive realizzate in servizio mensilmente e rappresentate per ciascun dipendente da apposita dichiarazione scritta del dirigente d'ufficio.

ART. 5.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge calcolato in lire 30.000.000, si provvede con i fondi di riserva del Ministero del tesoro.